



COMUNE DI CASCIAGO

Provincia di Varese

UFFICIO POLIZIA LOCALE

Largo De Gasperi n. 1 – 21020 Casciago

Tel. 0332.211040 – Fax 0332.227650

P. IVA 00564180123



**UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI CASCIAGO**

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 002 del 31.03.2021
Integrato ai capitoli II e IV con deliberazione del Consiglio Comunale n 8 del 22.05.2023**

INDICE

Cap I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità	Pag.	3
“ 2 – Funzioni di Polizia Urbana	“	3
“ 3 – Accertamento delle violazioni	“	3
“ 4 – Importi delle sanzioni	“	3

Capo II

DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 5 – Modalità per il carico e scarico delle merci	Pag.	4
“ 6 – Scarico di rifiuti, rottami e detriti	“	4
“ 7 – Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica	“	4
“ 7 bis - Installazione di dehors su area pubblica	“	5
“ 8 – Luminarie	“	5
“ 9 – Addobbi, stendardi e festoni senza fini pubblicitari	“	5
“ 10 – Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi	“	6

Capo III

NETTEZZA DEI CENTRI

Art. 11 – Patrimonio pubblico, privato e arredo urbano	Pag.	6
“ 12 – Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche	“	7
“ 13 – Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti	“	7
“ 14 – Sgombro della neve	“	7
“ 15 – Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche	“	7
“ 16 – Volantinaggio e divieto di getto di opuscoli, foglietti ed affini	“	8
“ 17 – Disposizioni riguardanti gli animali	“	8

Capo IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 18 – Manutenzione degli edifici	Pag.	8
“ 19 – Collocamento dei cartelli ed affissioni	“	9
“ 20 – Collocamento di targhe, lapidi commemorative o edicole votive	“	9
“ 21 – Lavatura ed esposizione di biancheria e tappeti	“	9
“ 22 – Pattumiere e recipienti con rifiuti	“	10
“ 23 – Viali, giardini e parchi pubblici	“	10
“ 24 – Recinzioni, siepi e piante confinanti col suolo pubblico	“	10
“ 25 – Disposizioni riguardanti i cimiteri	“	11
“ 25 bis -Disposizioni riguardanti i dehors	“	11

Capo V

QUIETE PUBBLICA

Art. 26 – Rumori ed utilizzo di elettrodomestici nelle abitazioni e nei locali pubblici	Pag.	12
“ 27 – Sale da ballo, cinema, circhi, luna park, feste, manifestazioni e ritrovi	“	12
“ 28 – Utilizzo di strumenti sonori	“	13
“ 29 – Schiamazzi, grida e canti	“	13
“ 30 – Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni	“	13
“ 31 – Accattonaggio	“	13

“ 32 – Artisti di strada	“	13
“ 33 – Divieto di campeggio libero	“	14

Capo VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 34 – Accensione di falò e fuochi artificiali e sparo mortaretti e petardi	Pag.	14
“ 35 – Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici	“	14
“ 36 – Manutenzione di aree di pubblico transito	“	14
“ 37 – Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione	“	15
“ 38 – Materiale di demolizione	“	15
“ 39 – Ripari ai pozzi, cisterne e simili	“	15

Capo VII

SANZIONI

Art. 40 – Accertamento delle violazioni e sanzioni	Pag.	16
“ 41 – Rimessa in pristino ed esecuzione d’ufficio	“	16
“ 42 – Sequestro e custodia di cose	“	16
“ 43 – Sospensione delle licenze	“	16
“ 44 – Altre leggi e regolamenti	“	17
“ 45 – Norma finale	“	17

Capo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 46 – Entrata in vigore	Pag.	17
-----------------------------	------	----

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 Funzioni di Polizia Urbana

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi della normativa vigente.

Art. 3 Accertamento delle violazioni

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla L. n. 689/81 e successive modifiche.

Art. 4 Importi delle sanzioni

Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento potranno essere aggiornati con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dall'art. 7 bis del D. L.gs. n. 267/00 (da Euro 25,00 a Euro 500,00), in misura non superiore alla media nazionale della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatosi nel periodo di riferimento.

CAPO II

DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 5

Modalità per il carico e scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e quando tali operazioni richiedono tempo di ingombro del suolo pubblico superiore ai 30 minuti, occorre ottenere uno speciale permesso dall'Autorità Comunale preposta, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità e anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale preposta, potrà provvedere, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempimenti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi, per eventuali danni a terzi.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 Euro.

Art. 6

Scarico di rifiuti, rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi individuati dall'Amministrazione Comunale.

Tutti i rifiuti di qualunque specie, anche se di piccole dimensioni, dovranno essere posti negli appositi contenitori.

Salvo quanto previsto dalle Leggi in materia di inquinamento ambientale ed eventualmente previste dal vigente Codice Penale, le violazioni al presente articolo saranno punite come di seguito indicato:

- a) Abbandono di rifiuti di piccole dimensioni: sanzione amministrativa pecuniaria di 150 Euro;
- b) Abbandono di rifiuti ingombranti e/o particolarmente pericolosi per l'ambiente: sanzione amministrativa pecuniaria di 400 Euro;
- c) Abbandono di rifiuti che deturpano beni di particolare pregio ambientale/storico architettonico: sanzione amministrativa pecuniaria di 400 Euro;

Art. 7

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali su area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, può essere concessa in fregio alle attività commerciali e soltanto a favore dei gestori delle medesime e solo per il periodo autorizzato..

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza. Comunque sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale un'area necessaria e sufficiente in conformità con la normativa vigente.

Il funzionario responsabile preposto può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse allo scopo di evitare intralcio alla circolazione dei veicoli e pedoni.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 200 Euro.

Art. 7 bis **Installazione di dehors su area pubblica**

Per migliorare l'ambiente urbano e potenziare la vocazione turistica e commerciale del Comune è possibile installare dehors stagionali o permanenti, con tipologia aperta o parzialmente chiusa, come definiti e regolamentati al successivo Art. 25 Bis.

Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande può installare all'esterno del proprio esercizio un dehors purché provvisto di idoneo titolo concessorio relativamente all'area (istanza di occupazione suolo pubblico) e autorizzatorio in relazione alla struttura che intende installare sul territorio comunale (C.I.L.A. o S.C.I.A. art. 23 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.).

Art. 8 **Luminarie**

La collocazione di luminarie lungo le strade, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è subordinata al nulla osta dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. Senza il previo consenso della proprietà è vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti.

Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo.

Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti attuatori.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 Euro.

Art. 9 **Addobbi, stendardi e festoni senza fini pubblicitari**

Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare sulle facciate degli edifici in fregio alle strade o piazze, addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata.

Negli allestimenti previo autorizzazione possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. Senza il previo consenso della proprietà è vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti.

Gli addobbi, gli stendardi ed i festoni posti trasversalmente alla pubblica via devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli allestimenti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 Euro.

Art. 10

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni di suolo pubblico per l'esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono tassativamente vietate.

La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi e comunque mai deposta al suolo.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 Euro.

Capo III

NETTEZZA DEI CENTRI

Art. 11

Patrimonio pubblico, privato e arredo urbano

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico, privato ed arredo urbano è vietato:

- recare danno a bagni pubblici, monumenti, mura o recinti degli edifici pubblici e privati, dei giardini e degli orti, marciapiedi e lastrici delle vie e delle piazze, spallette dei corsi d'acqua e dei ponti, sedili, colonne e ciò che, debitamente autorizzato, viene esposto alla vista del pubblico;
- apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici pubblici e privati;
- utilizzare le strutture adibite a gioco dei parchi pubblici a persone di età superiore ai dodici anni.
- manomettere o recare danno alle strutture adibite a gioco presenti nei parchi pubblici;
- modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o la segnaletica verticale e orizzontale;
- spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
- collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea in occasione di festività civili e religiose;
- arrampicarsi su pali ed alberi;
- sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e degli edifici privati;
- salire su monumenti
- gettare o immettere nei corsi d'acqua, nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti, rifiuti ed oggetti di qualsiasi genere;
- sradicare o recar danno qualsiasi alle piante, siepi, fiori ed arbusti negli spazi pubblici;

Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;

Nei parchi, nei giardini e nelle aiuole pubbliche è vietata la sosta dei veicoli.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini, monopattini, skate board, trampoli o attrezzature similari.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 Euro.

Art. 12
Obbligo dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

I responsabili di pubblici esercizi, autorizzati ad occupare il suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, in caso di imbrattamento od insudiciamento del suolo stesso da parte dei propri avventori, hanno l'obbligo di provvedere tempestivamente alla relativa pulizia.
Ogni esercente provvederà alla pulizia del tratto di marciapiede o area antistante il proprio esercizio.

Art. 13
Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e la diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.
Fatto salvo quanto punito dal vigente Codice Penale e dalle Leggi contro l'inquinamento atmosferico, l'autorità preposta potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza disponendo la temporanea sospensione dell'attività inquisita.
Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 200 Euro.

Art. 14
Sgombro della neve

I proprietari e i conduttori di qualsiasi tipo di edificio o terreno, hanno l'obbligo solidale di evitare di gettare, spandere o lasciare defluire acqua sul suolo pubblico, in particolar modo nelle stagioni fredde nelle quali il liquido può congelarsi e durante o a seguito di neviccate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.

La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni e da prevenire lo schiacciamento e la conseguente formazione di strati ghiacciati. È vietato ammassare la neve a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di

segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 Euro.

Art. 15
Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura di veicoli.

Sono, altresì, vietati in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 16
Volantinaggio e divieto di getto di opuscoli, foglietti e affini

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

E' inoltre vietato il volantinaggio attraverso la collocazione di opuscoli sui cristalli delle auto in sosta sul pubblico suolo.

E' consentito il volantinaggio direttamente nelle mani degli utenti.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 150 Euro.

Art. 17
Disposizioni riguardante gli animali

E' vietato lasciare vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale domestico o da fattoria.

Gli animali vaganti di cui sopra, saranno catturati e trasferiti in luoghi idonei di stabulazione.

Sono a carico del proprietario tutte le spese dell'accalappiamento e del mantenimento dell'animale, oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.

Gli animali non reclamati saranno messi a disposizione di eventuali nuovi proprietari.

Tutti i cani presenti sul territorio comunale, anche se custoditi nelle abitazioni private, devono essere muniti di microchip identificativo atto a consentire i dovuti controlli da parte delle Autorità comunali e veterinarie secondo quanto stabilito dalla L. R n. 33 del 30.12.2009 e modifiche successive.

Tutti i detentori di gatti acquistati o ceduti a partire dal 01 gennaio 2020 secondo quanto stabilito dalla L. R. n. 09 del 06 giugno 2019 devono possedere un regolare microcip.

I detentori di animali che accompagnano gli stessi sulle pubbliche Piazze e Vie o negli spazi aperti al pubblico, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia del suolo ogni qualvolta gli animali abbandoneranno rifiuti biologici solidi.

Transitando sul suolo pubblico con l'animale, coloro che lo accompagnano, devono trattenerlo obbligatoriamente al guinzaglio che non deve essere più lungo di cm.150 e devono dimostrare ad ogni richiesta degli Operatori di P.L. di essere dotati di museruola e degli strumenti atti al recupero delle deiezioni di cui sopra.

Ai cani detenuti all'interno delle proprietà private, dovrà essere impedito in ogni modo e con ogni mezzo di aggredire o mordere persone o altri animali transitanti sul pubblico suolo ed il detentore dovrà segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà..

Il transito di gruppi di animali o greggi, potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Funzionario Responsabile preposto, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare previa comunicazione che dovrà essere inoltrata almeno 15 giorni prima del transito.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 Euro tranne quelle relative all'abbandono di deiezioni, che saranno punite con la sanzione amministrativa pari a 200 Euro e quella relativa al transito di gruppi di animali o greggi che comporterà una sanzione amministrativa di 500 Euro.

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 18
Manutenzione degli edifici

Salvo quanto disposto delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie vigenti in materia, i proprietari dei caseggiati in fregio alla pubblica via, dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferiate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco dei rispettivi fabbricati ogni

volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a tinteggiare porte, finestre, pareti o altro, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

Gli oggetti ornamentali (vasi da fiore, gabbie d'uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiore posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

E' vietato il collocamento ed il deposito di qualsiasi materiale che nuoccia al decoro dei luoghi pubblici.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Le violazioni al presente articolo, ad esclusione di quelle previste dal vigente Codice Penale, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 Euro.

Art. 19

Collocamento dei cartelli ed affissioni

Salvo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, al di fuori degli appositi spazi, è vietata la collocazione di cartelli e l'affissione di manifesti, di avvisi o in genere di qualunque mezzo di pubblicità.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 Euro.

Art. 20

Collocamento di targhe, lapidi commemorative o edicole votive

Salvo quanto disposto delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie vigenti, prima di collocare monumenti, targhe, lapidi o edicole votive lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dal Funzionario Responsabile preposto.

A questo scopo dovranno sempre essere presentati i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. Il Funzionario Responsabile preposto nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 200 Euro.

Art. 21

Lavatura ed esposizione di biancheria e tappeti

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato stendere biancheria o panni fuori delle finestre sui terrazzi o poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 Euro.

Art. 22
Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici o aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

E' consentito depositare all'esterno delle abitazioni i sacchi ed i recipienti contenenti i rifiuti domestici debitamente differenziati, nella serata precedente il giorno della loro raccolta e secondo le modalità previste dal vigente regolamento per la disciplina del Servizio R.S.U..

Qualora i rifiuti non fossero ritirati dagli addetti al servizio di raccolta, in quanto non conformi alle norme previste in materia di differenziazione, i medesimi dovranno essere ritirati a cura dei proprietari entro 48 ore dalla data prevista per la raccolta.

Nei casi riguardanti infrazioni commesse da residenti in condominio, corti comuni o similari, qualora non fosse possibile identificare il trasgressore, la sanzione sarà elevata all'amministratore condominiale.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 150 Euro.

Art. 23
Viali, giardini e parchi pubblici

Nei viali, giardini e parchi pubblici è vietato:

1. introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi ed animali;
2. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
3. passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi sulle panche o sedie;
4. sporcare i sedili, danneggiare siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
5. collocare sedie, baracche, panche, ceste e altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
6. dedicarsi a giochi che possano recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'autorità;
7. svolgere competizioni sportive;
8. uso delle strutture adibite a gioco ai maggiori di anni dodici.

È consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelle laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche in caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie, piazze della città.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 Euro.

Art. 24
Recinzioni, siepi e piante confinanti col suolo pubblico

Salvo quanto disposto delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie vigenti, è assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

Salvo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada, è fatto obbligo ai proprietari di siepi e piantagioni, di mantenere le stesse in modo da non danneggiare o restringere la sede stradale e di non compromettere la leggibilità della segnaletica stradale e di mantenere tagliati i rami ad altezza irregolare che si protendono oltre la proprietà, ovvero quelli ad altezza inferiore a mt. 5,50 dal manto stradale. Le siepi di altezza superiore a mt. 1 situate in prossimità degli incroci, dovranno distare

almeno mt. 5,00 dal ciglio stradale.

E' inoltre fatto obbligo di abbattere gli alberi che si protendono pericolosamente sulla pubblica via. Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 200 Euro, ed in caso di inadempienza, si procederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere l'inconveniente, addebitando ai trasgressori le spese sostenute dall'Ente, fatta salva ogni azione legale al riguardo, per responsabilità civili e penali per incidenti o danni causati a persone, animali e cose mobili ed immobili.

Art. 25 **Disposizioni riguardanti i cimiteri**

E' vietata l'introduzione di qualsiasi animale nei cimiteri.

E' altresì vietato introdurre negli stessi veicoli di ogni tipo ed appoggiare veicoli a due ruote ai cancelli.

All'interno dei cimiteri, sono ammessi solamente i veicoli adibiti ai servizi di pulizia e opere cimiteriali.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 Euro.

Art. 25 Bis **Disposizioni riguardanti i dehors**

Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico su area pubblica, o privata gravata da servitù di uso pubblico o privata visibile da spazi pubblici, precisamente delimitato mediante l'installazione di struttura removibile e/o arredi, finalizzati alla somministrazione all'aperto di alimenti e bevande.

Il dehors non rappresenta compromissione permanente del territorio ed ha caratteristiche tali da non potersi considerare agli effetti degli indici e dei parametri urbanistici; trattandosi di strutture leggere di facile rimozione, non sono soggette alla verifica dei distacchi dai confini e dalle costruzioni.

Sul territorio comunale è ammessa l'installazione delle seguenti tipologie di dehors:

- a) **Dehors aperto:** area esterna attrezzata a carattere stagionale/temporaneo o permanente insistente su suolo pubblico, privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici, pertinente a un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, la cui superficie può essere delimitata con diversi elementi, ed eventualmente dotata di copertura con ombrelloni e di pedana, secondo le disposizioni meglio indicate nell'Allegato Tecnico.
- b) **Dehors parzialmente chiuso:** struttura che delimita la superficie di pertinenza, su suolo pubblico, privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici, di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, solitamente rettangolare, delimitata su più lati da perimetrazioni di altezza variabile, dotata di copertura ed eventuale pedana, secondo le disposizioni meglio indicate nell'Allegato tecnico.

Con riferimento alle dimensioni, i dehors devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) la superficie massima consentita per l'installazione di dehors, compresi eventuali accessori (gradini e rampe di accesso, velette, pensiline ecc.) è pari alla superficie interna di somministrazione dell'esercizio di pertinenza e, comunque, non superiore a complessivi 32 mq, inoltre, dovrà avere forma regolare, quadrata o rettangolare.
- 2) la lunghezza massima dello spazio occupato dal dehors non potrà superare il fronte dell'esercizio commerciale; la stessa dovrà essere quindi ricompresa tra le proiezioni sul prospetto degli assi delle murature divisorie.
- 3) la profondità massima consentita non potrà superare due terzi della larghezza di marciapiedi o banchine, come già previsto al precedente Art. 7, inoltre dovrà essere riservata alla circolazione pedonale un'area necessaria e sufficiente in conformità alla normativa vigente e, comunque, non inferiore a 2 mt dai fabbricati, se non in adiacenza.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

Art. 26

Rumori ed utilizzo di elettrodomestici nelle abitazioni e nei locali pubblici

Nelle abitazioni private e locali pubblici sono vietati rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Nei suddetti luoghi, potranno essere usati elettrodomestici dotati di motore elettrico per uso domestico come lucidatori, aspirapolveri, macchine da cucire e simili ed altri apparecchi, purchè producano rumori e vibrazioni di limitata entità.

Elettrodomestici particolarmente rumorosi non dovranno essere usati dalle ore 23:00 alle ore 07:00. E' vietato inoltre nei locali pubblici l'uso improprio di apparecchi sonori o strumenti musicali che rechino disturbo alla quiete pubblica e dopo le ore 23:00 è fatto obbligo ai medesimi di ridurre le emissioni sonore al livello di musica di sottofondo.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere altre limitazioni nei casi particolari.

L'esercizio di attività che comportino l'uso di macchinari o strumenti altamente rumorosi, ovvero l'uso di tosaerba, martelli pneumatici, seghe elettriche o a motore, betoniere, scalpelli, martelli e similari, sono consentite nei seguenti periodo e orari:

a) nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio:

giorni feriali: dalle ore 7:30 alle ore 19:00;

giorni festivi: dalle ore 9:00 ore 19:00;

b) nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre:

giorni feriali: dalle ore 7:00 alle ore 20:00;

giorni festivi: dalle ore 9:00 alle ore 20:00;

Eventuali deroghe ai suddetti orari potranno essere concesse solo per particolari esigenze motivate e per brevi periodi.

Qualora determinate attività rumorose per motivi di circolazione debbano essere svolte in orario notturno, il titolare o il responsabile del cantiere deve preventivamente informare, 3 giorni prima dell'inizio lavori, gli occupanti delle abitazioni interessate alla zona di cantiere che in un determinato giorno e orario saranno effettuate delle attività lavorative rumorose a mezzo di affissione di idonei avvisi nei punti di maggiore transito.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 Euro.

Art. 27

Sale da ballo, cinema, circhi, luna park, feste, manifestazioni e ritrovi

Salvo quanto disposto dalle Leggi vigenti in materia, le sale da ballo, i cinema, i circhi, i luna park, le feste, le manifestazioni ed i ritrovi regolarmente autorizzati dal Funzionario Responsabile preposto, devono evitare che i suoni e rumori prodotti non rechino disturbo al riposo delle persone. Il Funzionario Responsabile preposto, nel concedere l'autorizzazione, impartirà e prescriverà tutte le condizioni e le modalità del caso e valuterà, in base alla tipologia di intrattenimento offerto, l'orario entro il quale le emissioni sonore dovranno essere ridotte ed azzerate.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 200 Euro.

Art. 28
Utilizzo di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Sono autorizzate le sirene d'allarme anti intrusione, a condizione che l'emissione acustica venga emessa per un periodo di tempo non superiore ai 3 minuti. Tale emissione sonora può ripetersi per un massimo di tre periodi, distanziati tra loro da almeno 60 secondi di silenzio. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro e non può superare la durata di 15 secondi.

In ogni caso l'autorità preposta, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Per le vie, piazze e luoghi aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori o di amplificazione, salvo casi debitamente motivati che saranno appositamente valutati ed autorizzati dal Funzionario Responsabile preposto.

E' consentito l'uso di altoparlanti agli arrotini, ombrellai e simili solamente durante il tempo necessario per l'esercizio della loro attività.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 Euro.

Art. 29
Schiamazzi, grida e canti

Salvo quanto disposto dall'art. 659 del Codice Penale, sono vietate le grida, gli schiamazzi di canti nelle vie e nelle piazze nell'interno dei pubblici locali sia di giorno che di notte.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 Euro, salvo nei casi più gravi nei quali i trasgressori saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria..

Art. 30
Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

I proprietari o detentori di cani o di altri animali devono adottare tutti i provvedimenti necessari atti ad evitare che i propri animali disturbino, specialmente di notte, con latrati, guaiti o altrimenti, il riposo delle persone.

Salvo i provvedimenti eventualmente previsti dal vigente Codice Penale, le violazioni al primo comma del presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 Euro.

Art. 31
Accattonaggio

È vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 Euro.

Art. 32 Artisti di strada

L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività degli "artisti di strada" devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento (utilizzo di strumenti sonori) e delle norme previste dal Codice della Strada, al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 Euro.

Art. 33
Divieto di campeggio libero

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento.

E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia.

Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 Euro.

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 34

Accensioni di falò e fuochi artificiali e sparo mortaretti e petardi

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza licenza di P.S. o autorizzazione, accendere fuochi artificiali e simili o falò.

La combustione dei residui vegetali sono vietate e Potranno avvenire solo per finalità agricole e tramite processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato 3 alla dGR 7095 del 2017 e (D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale).

Art. 35

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

Salvo quanto disposto delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie vigenti in materia, i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Ufficio Tecnico e l'Ufficio di Polizia Locale possono prescrivere particolari lavori ritenuti necessari.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 Euro.

Art. 36

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi

di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale. Uguale obbligo è fatto ai proprietari di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico. Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 Euro.

Art. 37

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

I ponteggi di servizio ai cantieri edilizi posizionati sul suolo pubblico, dovranno essere preventivamente autorizzati dal personale di Polizia Locale e costruiti solidamente e segnalati in modo adeguato sia di giorno che di notte e secondo le norme vigenti.

Il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'ispettorato al lavoro.

L'autorizzazione verrà rilasciata previo pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico presso il locale Ufficio Tributi.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 200 Euro, salvo infrazioni di particolare gravità che saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 38

Materiale di demolizione

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro se non attraverso idonei dispositivi previsti dalle leggi in materia.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 Euro.

Art. 39

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinatamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, oggetti, animali e materiale qualsiasi.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 200 Euro.

CAPO VII

SANZIONI

Art. 40

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, prevista per ogni articolo.

Le sanzioni al presente regolamento non possono essere pagate nelle mani dell'Agente accertatore.

Nel caso di mancato pagamento, ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 41

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Funzionario Responsabile preposto può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'Ufficio a spese dei trasgressori.

Art. 42

Sequestro e custodia di cose

Gli Ufficiali e gli Agenti di P.S., all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e procederanno al sequestro delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse non appartengano a persona obbligata in solido o al trasgressore.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme contemplate dalla Legge 24-11-1981, n. 689 e del DPR 22-7-1982, n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale.

Il relativo verbale sarà trasmesso all'autorità competente.

Art. 43

Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti all'azione illecita;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

Art. 44
Altre leggi e regolamenti

Per tutti i casi non contemplati nel presente Regolamento di Polizia Urbana, ci si atterrà alle norme contenute nelle Leggi vigenti e nei regolamenti Comunali.

Il contenuto del presente regolamento sostituisce e annulla qualsiasi preesistente regolamento, norma, che sia in contrasto con quanto specificatamente riportato nel presente regolamento

Art. 45
Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 46
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione, ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.